

DECISIONE N. 2/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte e la Romania,
dall'altra
del 28 novembre 1995
relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato
CECA dalla Romania nella Comunità

(95/534/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominate « la Comunità »), da una parte, e la Romania, dall'altra⁽¹⁾ (in appresso denominato « l'accordo interinale »), che è entrato in vigore il 1° maggio 1993, si è riunito nei giorni 18 e 19 ottobre 1994 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Romania nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di trovare soluzioni adeguate nel quadro delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1 dell'accordo interinale per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che, in previsione delle eventuali difficoltà che tali importazioni potrebbero creare, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione all'esame della commissione mista di cui all'articolo 39 dell'accordo interinale;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, che sostituisce l'accordo interinale, il consiglio di associazione istituito a norma dell'accordo europeo ha il potere di prendere decisioni; che la presente misura è stata quindi sottoposta all'esame del consiglio di associazione;

considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici dell'acciaio tra la Comunità e la Romania;

considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti side-

rurgici contemplati dal trattato CECA, per un periodo iniziale compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1995,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nel corso del 1995 la Comunità continua ad applicare il sistema di sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, istituito dalla raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione⁽²⁾, nei confronti delle importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Romania elencati nell'allegato I.

2. Per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità della Romania.

3. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. La Romania notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità rumene che sono autorizzate a rilasciare e a verificare le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri e delle firme utilizzati a tal fine. La Romania notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

Articolo 2

1. La Romania si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sulle licenze d'esportazione rilasciate dalle autorità rumene a norma dell'articolo 1. Tali informazioni sono inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

⁽¹⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dallo scambio di lettere (GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 76).

⁽²⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.